



CONDIZIONI DELL' INDUSTRIA ALBERGHIERA AUSTRIACA (ÖHVB)

(deliberate in occasione della 93. riunione del comitato
dell'Associazione degli Albergatori in data 23 settembre 1981)

§ 5 Recesso dal contratto alberghiero

(1) Entro al massimo tre mesi dalla data d'arrivo pattuita dell'ospite il contratto alberghiero può essere sciolto (senza addebito di alcun onere) a cura di entrambe le parti contraenti mediante dichiarazione unilaterale.

La dichiarazione di cancellazione deve pervenire nelle mani della parte contraente al più tardi tre mesi prima della data d'arrivo pattuita dell'ospite.

(2) Fino ad un massimo di un mese prima della data d'arrivo pattuita dell'ospite il contratto alberghiero può essere sciolto da entrambe le parti contraenti mediante dichiarazione unilaterale, deve però essere versato un onere di cancellazione, pari al prezzo della stanza, per tre giorni.

La dichiarazione di cancellazione deve pervenire nelle mani della parte contraente al più tardi un mese prima della data d'arrivo pattuita dell'ospite.

(3) Nel caso in cui l'ospite non arrivi entro le ore 18.00 del giorno d'arrivo pattuito, l'albergatore ha il diritto di recedere dal contratto, a meno che non sia stato pattuito un diverso orario d'arrivo.

(4) Se l'ospite ha versato un acconto, la/le stanza/ze rimangono prenotate fino alle ore 12.00 al più tardi del giorno successivo.

(5) Anche se l'ospite non occupa le stanze prenotate o non si avvale del trattamento di pensione, nei confronti dell'albergatore è tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito. L'albergatore deve però detrarre quanto da lui risparmiato in seguito al non ricorso alla sua offerta di prestazioni oppure quanto percepito in seguito alla diversa locazione delle stanze prenotate.

L'esperienza dimostra che nella maggior parte dei casi i risparmi conseguiti dall'albergatore, per il mancato esercizio delle sue prestazioni, ammontano ad un 20 per cento del prezzo della stanza e ad un 30 per cento del vitto.

(6) Spetta all'albergatore fare tutto il possibile, secondo le circostanze, per trovare una diversa locazione per le stanze non occupate. (§ 1107 ABGB₁).

Per quanto concerne le condizioni di cancellazione di cui ai punti 1, 2, e 5, si tratta di una **raccomandazione non vincolante** dell'associazione alberghiera ai sensi del §§ 31ff della Legge sui Cartelli, la quale è stata deferita al 26 Kt 79/03 presso la Corte d'Appello di Vienna come tribunale di cartello.